

Allegato "A" alla delibera
C.C. N.50 del 22/05/1992

V. SEGRETARIO GENERALE
(*Don. Giorgio Gallone*)

C O M U N E D I O V A D A

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER LA TEMPORANEA CONCESSIONE IN USO DI
IMMOBILI COMUNALI DI USO PUBBLICO PER DESTINAZIONE

ART. 1

Gli edifici di proprietà comunale:

- Loggia di S. Sebastiano;
- Sala conferenze Civica Biblioteca;
- Teatro Comunale (compatibilmente con le esigenze dell'attuale gestore),

potranno essere concessi in uso temporaneo dal Comune ad Enti, Associazioni, Scuole o privati che ne facciano richiesta, per manifestazioni culturali, artistiche o sociali, debitamente autorizzate dai competenti organi, semprechè compatibili sia con la struttura che con la destinazione di detti immobili.

ART. 2

Tutte le domande per la concessione di detti immobili dovranno essere indirizzate al Sindaco.

Le domande dovranno pervenire tempestivamente e comunque almeno giorni 10 prima della manifestazione, in relazione alla quale viene richiesta la concessione.

Specificatamente, per la concessione in uso dei locali della Loggia di S. Sebastiano e del Teatro Comunale, relativamente a mostre e rappresentazioni culturali, le domande dovranno pervenire al Comune entro il 15 febbraio di ogni anno, al fine di poter predisporre il calendario annuale delle manifestazioni culturali e promozionali della città.

Eventuali richieste di concessione pervenute dopo detta data, potranno essere prese in considerazione dalla Giunta Comunale, solo se hanno per oggetto manifestazioni di un certo rilievo, oppure perchè maturate a seguito di eventi particolari.

ART. 3

Le domande per la concessione agli Enti o Associazioni, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante pro-tempore dell'Ente.

Le domande per la concessione a scuole, dovranno essere sottoscritte dal Preside o Direttore dell'Istituto.

Le domande per la concessione a privati, dovranno essere compilate su apposito modulo, firmato dagli interessati.

ART. 4

Competerà alla Civica Amministrazione la più ampia facoltà discrezionale circa l'accoglimento o meno delle domande, talchè nulla ad alcun titolo potrà il richiedente eccepire o pretendere in caso di diniego.

L'accoglimento delle domande di utilizzo della Loggia di S. Sebastiano e del Teatro Comunale, per mostre e rappresentazioni culturali, da parte della Giunta Comunale è subordinato al parere consultivo della Commissione Consiliare competente.

Tale Commissione potrà eventualmente essere integrata da esperti, designati dalla Giunta Comunale.

ART. 5

Tutte le concessioni di cui ai precedenti articoli sono strettamente personali, incedibili ed hanno carattere strettamente amministrativo, talchè ad esse si applicano tutte le norme regolanti detta materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dei detti provvedimenti dell'Autorità Comunale.

ART. 6

E' fatto tassativo divieto ai concessionari di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente, o consentire l'utilizzazione, in qualsiasi modo e forma, ed a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito, in tutto od in parte, dei locali oggetto della concessione, per finalità che non siano strettamente quelle in considerazione delle quali è stata richiesta ed accordata la concessione stessa.

E' del pari fatto tassativo divieto ai concessionari ed a chiunque altro ammesso in virtù della concessione a fruire dell'immobile, di espletare sia nell'interno che nelle adiacenze dello stesso, qualsiasi attività ed a qualsiasi titolo, che non siano strettamente quelle in relazione alle quali è stata accordata la concessione.

ART. 7

I concessionari e chiunque altro ammesso in virtù della concessione a fruire dell'immobile si intenderanno obbligati ad osservare la maggiore diligenza nella sua utilizzazione in modo da evitare qualsiasi danno o pregiudizio al patrimonio comunale.

ART. 8

L'uso dei locali, si intenderà effettuato a rischio e pericolo del concessionario con esclusione di responsabilità di sorta del Comune e dei suoi coobbligati.

In ogni caso i concessionari si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune di Ovada e suoi coobbligati, da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque, persone e cose, derivare in dipendenza o connessione della concessione, manlevando il Comune stesso ed i suoi coobbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziale che stragiudiziale, che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione.

ART. 9

La concessione degli immobili si intende effettuata nello stato di fatto in cui si trovano, rimanendo a carico degli utenti in ogni caso, l'accertamento di volta in volta prima dell'uso, che nessun pregiudizio possa derivare dall'uso degli stessi.

ART.10

I concessionari si intenderanno espressamente obbligati ad attenersi ed a fare attenersi i propri iscritti o sottoposti, a tutte le norme di cui al presente regolamento nonché a tutte le conseguenti disposizioni e prescrizioni che la Civica Amministrazione ritenesse di emanare in ordine alla concessione.

ART.11

E' fatto tassativo obbligo a tutti i concessionari e partecipanti alle manifestazioni di mantenere un comportamento improntato a disciplina, serietà, correttezza, buona educazione.

ART.12

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, comporterà al Comune in vigenza della concessione, la più ampia facoltà di provvedere nel modo meglio visto e ritenuto alla vigilanza sull'uso degli immobili, nonché il controllo degli introiti nel caso di manifestazione a pagamento o ad oblazione volontaria, al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite dal presente regolamento nonché da tutte le norme di legge, regolamenti, e discipline in materia.

Ai fini di cui sopra i concessionari si intenderanno espressamente obbligati a fornire ai funzionari comunali o loro eventuali coadiutori incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione fornendo tutti i chiarimenti di cui venissero richiesti ed esibendo a richiesta l'opportuna documentazione.

L'opera di vigilanza e di controllo espletata dalla Civica Amministrazione non pregiudicherà in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dei locali, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio degli ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa al Comune competere, i concessionari e chiunque altro a termini del presente regolamento sia ammesso a fruire dei locali, dovranno immediatamente ottemperare agli ordini che venissero impartiti dai funzionari preposti alla vigilanza, al fine di evitare pregiudizio sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune.

ART.13

Salvo quanto disposto nei successivi articoli i rapporti di concessione si risolveranno di diritto, anche prima della scadenza del termine che verrà indicato nell'atto di concessione, per il verificarsi anche di uno solo dei seguenti fatti:

- 1) Morosità nel pagamento dei canoni nelle concessioni a tempo;
- 2) Indisponibilità dell'immobile in dipendenza da causa di forza maggiore od esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche all'edificio.

In caso di anticipata risoluzione per i motivi di cui al precedente comma, nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario.

Competerà per contro al Comune, il più ampio diritto al risarcimento dei danni sia diretti che indiretti, ogni qualvolta la risoluzione anticipata sia dovuta a causa imputabile al concessionario, agli amministratori della persona giuridica concessionaria o comunque a loro colpa.

ART.14

Senza pregiudizio di ogni maggiore azione, diritto, provvedimento che possa al Comune competere anche per risarcimento danni, si avrà decadenza dalla concessione con risoluzione immediata di diritto del rapporto per colpa del concessionario, senza che nulla possa esso concessionario eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause:

- 1) Cattivo o difforme uso della concessione;
- 2) Inosservanza alle norme del presente regolamento ritenuta grave a giudizio discrezionale della Civica Amministrazione.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione.

ART.15

Indipendentemente da quanto disposto negli articoli precedenti, competerà sempre in qualsiasi momento alla Civica Amministrazione la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere, a qualsiasi titolo, il concessionario.

ART.16

Per qualsiasi controversia che comunque potesse insorgere tra il Comune ed il concessionario, in dipendenza ed in connessione alla concessione, unico Foro esclusivamente competente è quello di Alessandria.

ART.17

Senza pregiudizio di ogni ulteriore provvedimento, procedimento, diritto che possa al Comune competere a termini del presente regolamento o di ogni altra norma di legge o di regolamento, i responsabili per le infrazioni alle norme del presente regolamento verranno perseguiti in via contravvenzionale a sensi degli artt. 106 e segg. T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, N. 383.

ART.18

In relazione alle finalità degli Enti, Associazioni od Istituzioni richiedenti, nonché della natura delle manifestazioni, la Giunta Comunale valuterà caso per caso, l'opportunità di richiedere il pagamento di un canone di concessione.

Spetta alla Giunta Comunale determinare annualmente, attraverso apposito provvedimento deliberativo, il relativo canone di concessioni per l'utilizzo dei locali oggetto del Regolamento, comprensivo delle eventuali spese forfetizzate di illuminazione, pulizia e riscaldamento. Queste ultime se la concessione ricade in periodo invernale.
